

Direzione Sanità
Settore Prevenzione Veterinaria
prevenzione.veterinaria@regione.piemonte.it

Data 13 GIU. 2011

Protocollo 16477 /DB2002

Classificazione 14.140.060

Ai Responsabili di Sanità Animale dei Servizi Veterinari delle ASL

Ai Referenti degli Sportelli per gli animali di affezione c/o i Servizi veterinari delle ASL

Ai Responsabili delle Strutture Sovrazionali di Epidemiologia veterinaria

Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria

E, p.c. Alla Presidenza dell'Associazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari del Piemonte

C.a. Dott. Adriano Sarale

C.so V. Emanuele, 73

Torino

Oggetto: Regolamento CE n. 998/2003: termini validità tatuaggio.

L'emanazione del Regolamento (CE) n. 998/2003 ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, precisando, inoltre, il termine di validità del sistema di identificazione tramite il tatuaggio.

A norma dell'art. 4 del suddetto regolamento per un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo (3 luglio 2003) i cani, gatti e furetti si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio.

La scadenza del periodo transitorio si deve considerare a far data dal 3 luglio 2011.

Con la presente si intende pertanto rettificata la data del 3 luglio 2012 riportata nella precedente nota regionale prot. n. 13206/27/003 del 24.09.2004 "Passaporto per cani, gatti, furetti e loro spostamento in ambito intracomunitario (Decisione della Commissione n. 803 del 26 novembre 2003 e Regolamento (CE) n. 998/2003)", a suo tempo indicata calcolando il periodo transitorio a decorrere dalla data di applicazione del regolamento, 3 luglio 2004.


Si coglie l'occasione per segnalare, tuttavia, che il Ministero della Salute, sentito per le vie brevi, ha in corso di approfondimento l'interpretazione della norma, in considerazione delle indicazioni riportate sul sito web della Comunità europea (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm), secondo le quali gli animali soggetti a rilascio di passaporto si considerano identificati se in possesso di un microchip o di un tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011.

E' intenzione del Ministero della Salute dare indicazioni scritte in merito, le quali, non appena in possesso dello scrivente Settore, verranno comunicate tempestivamente a codeste ASL e alla Presidenza dell'Associazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari del Piemonte.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

- Giuliana Moda -



PV/CC
PV CC